

Il decreto Sostegni bis ha previsto, all'articolo 43, comma 1, un [esonero dal versamento dei contributi previdenziali](#), fruibile entro il **31 dicembre 2021**, per i **datori di lavoro privati** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

La [circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140](#) fornisce le prime indicazioni operative, specificando quali datori di lavoro possono accedere al beneficio, l'assetto, la misura e la durata dell'esonero.

Esonero legato alla fruizione di trattamenti di integrazione salariale

L'**esonero contributivo** è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Ai fini del riconoscimento del beneficio, pertanto, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei **trattamenti di integrazione salariale** nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.

La misura, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui **l'azienda ricorra all'utilizzo di trattamenti di integrazione salariale** con causale differente da quelle legate all'emergenza da COVID-19, in quanto la predetta agevolazione non ha natura di incentivo all'assunzione.